

## La vicinitas legittima l'impugnazione del titolo edilizio del vicino solo se il progetto pregiudica la fruizione o il valore del bene

25 giu

25 giugno 2014

E' noto che il TAR Veneto è orientato nel senso che non basta essere il confinante per avere la legittimazione a impugnare il titolo edilizio del vicino.

La sentenza del TAR Veneto n. 777 del 2014 chiarisce la questione: "A tale riguardo il Collegio non può non richiamare l'orientamento espresso in termini generali riguardo alla rilevanza della "vicinitas" ai fini della legittimazione e dell'interesse alla proposizione dei ricorsi in ordine a questioni di pertinenza urbanistico-edilizia.

Si è infatti osservato (cfr. T.A.R. Veneto, II, n. 15 del 16.1.2013) che la condizione di mera vicinitas non è di per sé sola sufficiente a radicare la legittimazione ad impugnare i titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione con riguardo ad ambiti confinanti con quello che è nella disponibilità del soggetto proponente il ricorso.

Se, invero, in termini di principio (così come osservato nel precedente citato da parte ricorrente, C.d.S., IV, 5715/2012), la vicinitas assume principale rilievo per qualificare e differenziare l'interesse fatto valere in ricorso, è tuttavia altrettanto indiscutibile come detta circostanza debba essere valutata nel caso concreto, onde accertare quale sia il reale pregiudizio che il rilascio del titolo autorizzatorio produrrebbe sulla vicina proprietà del ricorrente.

In altre parole, il requisito della vicinitas rappresenta uno dei criteri, indubbiamente il primo, per qualificare una posizione differenziata, necessaria per radicare l'interesse e la legittimazione a ricorrere, ma non è di per sé solo sufficiente a rendere ammissibile la proposizione del gravame.

*Occorre, infatti, che la posizione del vicino risulti qualificata e quindi emerga dalla mera posizione di "quisque de populo", qualificazione che dovrà essere caratterizzata dal pregiudizio che, anche se in termini astratti o possibilistici, il rilascio del titolo edilizio impugnato e la realizzazione dell'intervento assentito potrebbe produrre a carico dell'area posta nelle vicinanze di quella dell'intervento.*

*Il mero richiamo al criterio della vicinitas, sebbene costituisca indizio inequivocabile dello stabile collegamento con la zona interessata dall'edificazione, così da differenziare la posizione del terzo, deve essere integrato ed interpretato in modo tale da porre in evidenza l'ulteriore profilo che deve caratterizzare la posizione legittimante, ossia la dimostrazione del pregiudizio derivante a carico del terzo, costituito dall'incidenza negativa che il progetto assentito potrà avere sul bene di proprietà o in godimento del vicino, così da comprometterne la fruizione o il valore.*

*In tali termini (cfr. C.d.S., IV, n. 8364/2010), il mero principio della vicinitas è stato interpretato ed integrato in rapporto alla dimostrazione da parte del soggetto che intende ottenere l'annullamento del titolo edilizio rilasciato al vicino, del vulnus da tale atto derivante alla propria sfera giuridica, quale deminutio economica e patrimoniale del bene di proprietà.*

*Riportando i principi testè richiamati al caso di specie, è oggettivo che, almeno per quanto riguarda i principi generali in tema di vicinitas, i ricorrenti, che non risiedono e non abitano negli edifici insistenti nelle aree di proprietà poste nelle vicinanze del sito ove è previsto lo spostamento dell'impianto, né hanno rappresentato il pregiudizio che potrebbe derivare alla proprietà in termini di deminutio economica e patrimoniale, tenuto anche conto della destinazione urbanistica assegnata all'ambito de quo, non risultano in possesso della legittimazione a proporre il ricorso".*

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 777 del 2014



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00777/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01972/2008 REG.RIC.  
N. 00136/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2008,  
proposto da:

Corrado Antonio, Corrado Franco, Corrado Mario, Corrado  
Pietro e Dal Fabbro Elda , rappresentato e difeso dall'avv.  
Primo Michielan, con domicilio eletto presso la Segreteria della  
Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

*contro*

Comune di Valdobbiadene - (Tv), rappresentato e difeso  
dall'avv. Enrico Gaz, con domicilio eletto presso Enrico Gaz  
in Venezia, Santa Croce, 269; Regione Veneto - (Ve);

A.R.P.A.V. - Treviso - (Tv),

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio per le  
Province di Venezia Padova Treviso e Belluno;

*nei confronti di*

Klasse Uno Srl e Zanella Roberto, rappresentato e difeso  
dall'avv. Roberto Orfeo, con domicilio eletto presso Sandro  
Fattoretto in Venezia-Mestre, via Allegrì 30;

*e con l'intervento di*



ad opponendum:

Enel Distribuzione, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Funes, Giovanni Boldon Zanetti, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Carla Funes in Venezia, Isola Nuova del Tronchetto, 13;

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2013, proposto da:

Corrado Pietro e Corrado Paola, rappresentati e difesi dagli avv. Primo Michielan, Andrea Michielan, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

*contro*

Comune di Valdobbiadene, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gaz, con domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269;

Provincia di Treviso, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Botteon, Sebastiano Tonon, Mario Feltrin, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;

Regione Veneto,

Arpav di Treviso,

Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia Padova Treviso e Belluno;

*nei confronti di*

Enel Distribuzione Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Funes, Giovanni Boldon Zanetti, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Carla Funes in Venezia, Isola Nuova del Tronchetto, 13;

Klasse Uno Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Orfeo, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso n. 1972 del 2008:

dell'autorizzazione unica SUAP 20/6/2008, rilasciata dal



Comune di Valdobbiadene a favore della Società Klasse Uno S.r.l. per trasferimento con modifiche dell'impianto di radiodiffusione sul sito in frazione "Pianezze" e realizzazione nuova cabina elettrica; parere favorevole all'installazione dell'impianto radioelettrico a favore della Società Klasse Uno S.r.l. di cui al verbale della Conferenza di servizi del 13/5/2008; della delibera di Giunta Comunale di Valdobbiadene 30/5/2008 n. 70 di approvazione dell'accordo procedimentale ai sensi della L. 241/1990, ivi compreso lo schema di accordo con la controinteressata Società Klasse Uno S.r.l. e la nota esplicativa del Comune di Valdobbiadene 19/11/2012 prot. n. 26552.;

quanto al ricorso n. 136 del 2013:

dell'autorizzazione all'esecuzione di scavo del Comune di Valdobbiadene 14/9/2012 prot. n. 8218 pratica SUAP n. 2012-0391/00; autorizzazione paesaggistica ed autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un tratto di linea a 20 Kv in Comune di Valdobbiadene, rilasciata dalla Provincia di Treviso il 9/5/2012 prot. n. 51036/2012; nulla-osta favorevole all'esecuzione dello scavo linea elettrica Kv 20 della Regione Veneto - Unità Progetto Foreste e Parchi del Servizio Forestale Regionale di Treviso del 26/8/2012 prot. n. 389146; del parere favorevole 30/7/2012 prot. n. 8218 all'esecuzione dello scavo linea elettrica Kv 20 del Comune di Valdobbiadene; dell'autorizzazione unica SUAP 20/6/2008, rilasciata dal Comune di Valdobbiadene a favore della Società Klasse Uno S.r.l. ed atti presupposti già censurati con il ricorso n. 1972/2008.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valdobbiadene - (Tv), di Klasse Uno Srl e Zanella Roberto, della Provincia di Treviso e di Enel Distribuzione Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il primo dei due gravami indicati in epigrafe, n.r.g. 1972/2008, i ricorrenti Corrado Antonio, Corrado Franco, Corrado Mario, Corrado Pietro e Dal Fabbro Elda hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'autorizzazione unica SUAP n. 12703 del 20 giugno 2008, con la quale il Comune di Valdobbiadene ha autorizzato il trasferimento con modifiche dell'impianto di radiodiffusione e la relativa cabina elettrica di servizio allo stesso, sul sito, posto in località Pianezze, fg 19, mappali 129 e 36, di proprietà della contro interessata società Klasse Uno srl.

I ricorrenti dichiarano di essere proprietari di terreni posti nelle immediate vicinanze del luogo dove sarebbe stato posizionato l'impianto radioelettrico e sui quali insistono edifici adibiti ad abitazione (rispettivamente, per le proprietà Corrado, fg. 18, mappali 226,148, 149 e per la proprietà Dal Fabbro, fg 17, mapp.li nn. 279 sub 1, 297 sub2, 275,277,278), aventi destinazione agricola E2.3 (prati e pascoli di montagna) ed E2.2 (itinerario di interesse storico-ambientale ed escursionistico).

L'intervento di cui al provvedimento avverso per i motivi di seguito esposti, trae origine da una precedente richiesta avanzata nel 2005 dalla società Klasse Uno onde ottenere il trasferimento di un impianto di radiodiffusione, precedentemente collocato in altra parte del territorio comunale, e che prevedeva l'installazione di un traliccio di 85 metri di altezza, idoneo a supportare quattro postazioni radio.

Il progetto, inizialmente accolto con favore dall'amministrazione comunale, seppure con l'obbligo di

provvedere al trasferimento dell'impianto entro sei mesi dall'entrata in vigore della variante urbanistica che avrebbe individuato un sito urbanisticamente idoneo all'installazione delle antenne per impianti di radiodiffusione, veniva avviato dalla controinteressata con l'inizio dei lavori sulla base della ritenuta acquisizione del titolo autorizzatorio comunale per silenzio assenso, ai sensi del D.lgs. 259/2003.

Tuttavia, l'amministrazione si opponeva alla prosecuzione dei lavori comunque intrapresi dalla società, così da imporne in due occasioni (ordinanze nn. 19/2008 e 69/2008) la sospensione, provvedimenti entrambi avversati da Klasse Uno con autonomi ricorsi proposti davanti al T.A.R. del Veneto, peraltro senza ottenere la richiesta sospensione cautelare.

Ricorda altresì parte ricorrente che la stessa amministrazione aveva individuato nel 2007 una diversa area del territorio comunale per la quale intervenire mediante procedura accelerata di variante al fine della sua trasformazione da zona E.2 a zona F, proprio per poter localizzare in tale ambito, sempre in località "Pianezze", la sede degli impianti di radiodiffusione, sede che – così afferma parte istante in ricorso - si sarebbe trovata ad una distanza maggiore dalle abitazioni dei ricorrenti.

In questo contesto interveniva tuttavia un diverso orientamento dell'amministrazione che, a seguito della conclusione di un accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, disponeva con delibera n. 70 del 30 maggio 2008 l'approvazione dell'intesa così precedentemente raggiunta con la società, per effetto della quale era prevista la realizzazione sui mappali di proprietà di Klasse Uno di un traliccio di dimensioni più contenute (65 mt) - così da accogliere le proposte di modifica suggerite dall'amministrazione, giusto progetto depositato agli atti il 29 maggio 2008 e costituente variante di quello risalente al marzo del 2005 - ove collocare le emittenti (peraltro aumentate ad



otto), con l'impegno di ospitare anche ulteriori emittenti e/o di porre l'impianto al servizio del Comune, in caso di necessità.

A sua volta il Comune si impegnava a rilasciare apposito atto abilitativo, rinunciando a tutte le prescrizioni progettuali in precedenza individuate con riguardo al primitivo progetto, con la previsione di convocare a tal fine una conferenza di servizi, impegnandosi anche a sostenere la posizione della società in caso di controversie giudiziarie.

La conferenza di servizi veniva quindi convocata il 13 giugno 2008 ed ad essa prendevano parte diversi enti, fra cui ARPAV, mentre risultavano assenti il Genio Civile di Treviso, benché invitato, e la Sovrintendenza ai Beni Ambientali di Treviso, quest'ultima neppure invitata (peraltro prendeva parte alla riunione la Commissione edilizia integrata comunale).

Quindi, in data 20 giugno 2008 veniva rilasciata l'autorizzazione unica SUAP con prescrizioni, per effetto della quale veniva assentito lo spostamento del traliccio sul nuovo sito in località Pianezze e la realizzazione della cabina elettrica funzionale allo stesso.

Il ricorso proposto dagli odierni istanti è stato affidato alle seguenti doglianze:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L.r. n. 29/1993, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 241/90, incompetenza, in quanto, in base alle norme richiamate, l'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni con potenza superiore a 250 watt, come nella specie, è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio: di conseguenza, è illegittimo il provvedimento impugnato in quanto rilasciato dal Comune di Valdobbiadene.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 87 D.lgs. 259/2003, degli artt. 3 e 4 del D.M. 8.7.2003 sui limiti magnetici, in quanto, sul presupposto che i ricorrenti utilizzano abitazioni poste entro il raggio di 200 metri dal punto di insediamento

dell'impianto di radiodiffusione, tenuto conto dei limiti e dei valori di esposizione indicati dal D.M. del 2003, risultano omessi i necessari controlli ed accertamenti da parte di ARPAV, la quale si è limitata ad effettuare la sola rilevazione dei campi elettrici e non di quelli elettromagnetici.

Né, peraltro, può supportare detta lacuna il precedente accertamento effettuato da ARPAV in occasione della precedente proposta progettuale presentata da Klasse Uno, trattandosi di impianto avente caratteristiche e potenza diverse, se non altro in ragione della ridotta altezza e del maggior numero di radio emittenti: il che imponeva un nuovo accertamento del rispetto dei limiti massimi di esposizione alle onde elettromagnetiche.

- Violazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", come recepita dalla Regione Veneto con DGR 3173/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, carenza di motivazione.

Pur essendo stata effettuata la V.I.A., non è rilevabile l'osservanza delle metodologie e delle modalità operative prescritte dalla delibera regionale: di tal che risulta carente ed insufficiente l'analisi compiuta circa gli effetti derivanti dalla presenza dell'impianto sull'avifauna, la flora e gli esseri umani che utilizzano abitazioni nel raggio di 200 metri.

La necessità di una più approfondita ed accurata analisi dell'impatto derivante dalla presenza dell'impianto sull'ambiente risulta confermata dalla prossimità dello stesso all'area SIC interessante l'ambito circostante il Monte Cesen, ambito che certamente era stato considerato in occasione della precedente determinazione dell'amministrazione che aveva avviato, senza portarlo a termine, il procedimento di variante urbanistica per individuare un'altra sede dell'impianto in località Pianezze, attribuendole la destinazione "F", meno pregiudizievole per gli interessi così tutelati.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 152 D.lgs. 42/2004,

eccesso di potere per carenza di presupposto e sviamento, in quanto l'intervento risulta eseguito su area in vista ad altra area vincolata ai sensi del D.lgs. 42/04, da cui l'invocata applicazione dell'art. 152 che rimette all'autorità regionale la valutazione circa l'imposizione di distanze, misure e varianti ai progetti implicanti un possibile pregiudizio delle aree protette.

Da ciò la necessità, ad avviso degli istanti, che per il progetto de quo venisse acquisito anche il nulla-osta paesaggistico, onde contemperare le contrapposte esigenze.

- Violazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 e deroga alla destinazione di zona agricola E.2 e distanze dalle strade, in quanto risulta autorizzato l'impianto in un ambito avente destinazione agricola, senza la necessaria previa variante urbanistica, né risulta applicabile l'art. 67 del regolamento edilizio, non trattandosi di impianto di modeste dimensioni.

- Violazione del regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti radiotelevisivi, in quanto non risulta essere stata data alcuna comunicazione ai residenti nelle immediate vicinanze dell'impianto, quali sono i ricorrenti.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del Codice della Strada e relativo regolamento, eccesso di potere per travisamento del fatto, inosservanza, con riferimento a via Endimione, del limite di rispetto di 20 metri per le costruzioni da realizzare in prossimità della sede stradale.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 93 D.P.R. 380/01 e dell'art. 13 della L.r. 64/74, in quanto il progetto esecutivo non è stato sottoposto all'esame del Genio Civile, nonostante si tratti di un intervento da eseguire su area classificata "scadente" ai fini edificatori.

Né può supplire la rilevata mancanza l'avvenuta acquisizione del parere del Genio Civile in occasione dell'esame dell'originario progetto del 2005, trattandosi di intervento diverso che richiedeva una nuova approfondita valutazione.

- Violazione dell'art. 8 del D.P.R. 447/98, sviamento e



contraddittorietà, in quanto tutto il procedimento, avviato ai sensi della normativa richiamata, risulta utilizzato al solo fine, sviato, di favorire gli interessi della società controinteressata, nonostante la stessa amministrazione comunale avesse già individuato altra area come idonea e meno "impattante", ove collocare il traliccio.

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 L.241/90, eccesso di potere per illegittimità derivata, difetto di presupposto e sviamento, essendo stato utilizzato il particolare strumento dell'accordo sostitutivo del provvedimento al solo fine di raggiungere un'intesa col privato e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, così esorbitando dalle finalità e dal contenuto tipico dell'istituto.

Si costituivano in giudizio il Comune di Valdobbiadene e la controinteressata società Klasse Uno s.r.l., mentre interveniva ad opponendum le ragioni di parte ricorrente Enel Distribuzione s.p.a.

Nello svolgere le proprie controdeduzioni, l'amministrazione comunale ha evidenziato, sotto ogni profilo denunciato, l'infondatezza delle censure sollevate dai ricorrenti, concludendo per la piena legittimità del procedimento seguito e del provvedimento assunto a conclusione dello stesso, con il rilascio dell'autorizzazione unica SUAP.

La controinteressata Klasse Uno srl, a sua volta, nell'esporre le proprie difese, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti in quanto soggetti che non risultano, come comprovato dagli atti depositati in giudizio, residenti in aree poste nelle vicinanze dell'impianto, non avendo comunque evidenziato alcun concreto pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'impianto de quo, né in termini di deprezzamento del bene né in termini di diretto pregiudizio per la propria salute.

Nel merito la difesa resistente ha comunque concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

L'interveniente ad opponendum, Enel Distribuzione s.p.a., interessata al giudizio in esame soltanto e limitatamente alla parte in cui risulta censurato il titolo rilasciato per quanto riguarda la costruzione della cabina elettrica, da utilizzare anche per assicurare la distribuzione del servizio elettrico nelle zone limitrofe, ha infine osservato come parte istante non abbia in alcun modo censurato, con puntuali doglianze, la SUAP per quanto attiene specificatamente la realizzazione della cabina.

L'istanza di sospensione del provvedimento impugnato veniva successivamente rinunciata da parte istante, anche in considerazione del sopravvenuto intervento da parte della Soprintendenza che, in considerazione dell'avvio del procedimento per l'assoggettamento di tutto l'ambito de quo a vincolo paesaggistico, aveva ritenuto di imporre, ex art. 150 D.lgs. 42/2004, la sospensione di ogni intervento in corso.

Con il secondo gravame indicato in epigrafe, n.r.g. 136/2013, proposto da Corrado Pietro e Corrado Paola, è stato quindi chiesto l'annullamento dell'autorizzazione all'esecuzione dello scavo rilasciata dal Comune di Valdobbiadene e dell'autorizzazione rilasciata in data 9.5.2012 dalla Provincia di Treviso per la costruzione e l'esercizio di un tratto interrato di linea elettrica a 20 KV, nonché degli atti ad essi presupposti, fra i quali in modo particolare l'autorizzazione unica SUAP, già impugnata con il precedente ricorso, che aveva assentito la realizzazione della cabina elettrica a servizio del traliccio da posizionare in località Pianezze.

Con tale mezzo i ricorrenti, dichiarando a loro volta di essere proprietari di terreni siti in località Pianezze ed in particolare, il sig. Corrado Pietro di un fondo censito al FG 18, mapp.li 149-118 con sovrastante fabbricato ad uso abitativo e scoperto, posto in zona E2.3, e la signora Corrado Paola, di un terreno catastalmente censito al fg. 18, mapp. 130, zona E2.2, entrambi comprendenti un tratto della strada privata ad uso pubblico

denominata via Endimione, interessata dallo scavo per l'interramento del cavo, hanno ripreso le argomentazioni già profusamente dedotte in occasione del precedente ricorso, evidenziando i successivi avvenimenti intervenuti dopo il rilascio dell'autorizzazione SUAP del giugno 2008.

In modo particolare, parte ricorrente ha evidenziato la circostanza per cui la Soprintendenza, che aveva già imposto in data 23 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 150 D.lgs. 42/04, l'inibizione e la sospensione dei lavori, aveva successivamente inviato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di tutta l'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i Comuni di Valdobbiadene e Segusino, ai sensi del terzo comma dell'art. 138 e dell'art. 141 del D.lgs. 42/04, proposta poi accolta con il Decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali del 30.9.2010 che ha definitivamente assoggettato a vincolo di tutela tutta l'area comunale di Valdobbiadene, comprendendo quindi anche il sito oggetto dell'intervento contestato.

Nell'esporre i fatti di causa i ricorrenti hanno quindi evidenziato come la ditta esecutrice dell'intervento non avesse provveduto a completare i lavori entro il termine di decadenza, anche per effetto dell'ordine di sospensione imposto dalla Soprintendenza, salvo mai dichiarare formalmente l'avvenuta conclusione degli stessi a mezzo della dichiarazione del direttore lavori e relativo certificato di collaudo.

Detta circostanza risulta peraltro avallata dalle stesse dichiarazioni dell'amministrazione comunale, che in più occasioni aveva dato atto del fatto che i lavori non risultavano ultimati né assistiti dal collaudo.

Quindi, nel contestare l'avvenuto rilascio da parte dell'amministrazione provinciale dell'autorizzazione, a valere anche sotto il profilo paesaggistico, per l'interramento del cavo elettrico facente capo alla cabina in precedenza assentita e funzionale all'impianto radiotrasmittente - ora utilizzata anche



per assicurare, da parte di ENEL Distribuzione, gli allacciamenti elettrici delle zone circostanti - i ricorrenti, lamentando il pregiudizio diretto a loro derivante per effetto dell'interessamento di porzione della strada di loro proprietà, hanno dedotto i seguenti motivi di censura:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 D.P.R. 380/01, violazione dell'art.90 L.r. 61/85, violazione art. 120 R.D. 1775/1933, violazione dei principi di correttezza e lealtà della P.A., difetto di presupposto, nonché illegittimità in via derivata dall'invalidità dell'autorizzazione unica SUAP, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento.

La difesa istante sottolinea come l'intervento contestato con il ricorso in esame trae origine da un titolo autorizzatorio di per sé invalido, per i motivi già evidenziati con il precedente gravame, ed in ogni caso divenuto successivamente invalido per decadenza, in virtù del quale è stato possibile costruire la cabina elettrica da cui ora si intende consentire l'allacciamento per la distribuzione dell'energia elettrica mediante la realizzazione di un elettrodotto interrato.

La normativa invocata vieta, tuttavia, alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture in presenza di opere prive di titolo edilizio: il che doveva impedire anche ad Enel Distribuzione di conseguire l'autorizzazione per consentire l'allacciamento ad una cabina realizzata in forza di un titolo illegittimo.

Nello sviluppare la predetta censura la difesa istante ha quindi ripreso ancora una volta i profili di illegittimità della SUAP, osservando come la stessa abbia consentito l'avvio dei lavori e soprattutto la loro prosecuzione pur in presenza dell'ordine di sospensione impartito dalla Soprintendenza e nonostante non fosse stato acquisito il nulla osta da parte del Genio Civile, intervenuto soltanto in data 23 ottobre 2008.

I successivi sviluppi della situazione di fatto, soprattutto a seguito dell'intervento della Soprintendenza e dell'inclusione

dell'ambito, da parte del Piano Territoriale Provinciale, fra quelli da preservare da nuovi insediamenti industriali, evidenziano l'assoluta mancanza dell'efficacia della SUAP e quindi l'illegittimità dei lavori eseguiti nel prosieguo in forza della stessa.

A tale specifico riguardo, la difesa istante ricorda che la controinteressata è stata denunciata dalla stessa Soprintendenza per la violazione degli artt. 180 e 181 del D.lgs. 42/2004, in quanto aveva provveduto al completo cablaggio dei cavi ed alla fornitura dell'impianto di un nuovo palo di adduzione di energia elettrica.

Nello sviluppare la censura dedotta con tale primo motivo di ricorso, la difesa istante ha quindi ulteriormente sottolineato come il ricorso alla procedura per il rilascio della SUAP sia stato sostanzialmente utilizzato al fine di sanare (non intendendo evidentemente imporne la demolizione) gli abusi edilizi in precedenza realizzati, senza tuttavia utilizzare la specifica disciplina dettata dall'art. 36 del D.P.R. 380/01, così attribuendo alla SUAP una funzione palesemente sviata e non prevista dalla relativa disciplina.

Né può in ogni caso ricondursi tale operazione nell'alveo della disciplina di cui all'art. 36 citato, difettando il requisito della cd. "doppia conformità".

L'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia - che pure aveva espresso durante l'iter istruttorio dubbi in merito al titolo in base al quale era stata realizzata la cabina - viene denunciata anche in considerazione della sopravvenuta decadenza della stessa SUAP, in quanto i lavori non risultano essere stati ultimati entro il giugno 2009, ossia entro il termine di dodici mesi dal rilascio del titolo, così come previsto dall'art. 87, comma 10 del D.lgs. 259/2003.

La documentazione in atti darebbe quindi contezza del fatto che l'autorizzazione della Provincia sia stata rilasciata con riguardo ad un intervento il cui titolo risultava ormai decaduto.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 D.P.R. 380/01, violazione dell'art.90 L.r. 61/85, violazione art. 120 R.D. 1775/1933, eccesso di potere per difetto di presupposto di diritto e di fatto, difetto di motivazione ed illogicità, manifesta contraddittorietà, sviamento.

Con tale ulteriore censura parte istante rileva la manifesta contraddittorietà ed il difetto di motivazione rilevabili dal confronto tra la nota provinciale del 1.8.2011 e quella autorizzatoria del 9.5.2012, oggetto del ricorso, in quanto con la prima venivano espressi dubbi circa la legittimità ed efficacia della SUAP, con la seconda l'autorizzazione veniva rilasciata senza più nulla obiettare al riguardo.

Pur avendo rilevato elementi che inducevano a ritenere che le opere, nella specie la cabina, non fossero state ultimate prima della sospensione dei lavori ordinata dalla Soprintendenza e comunque prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, l'amministrazione, basandosi solo sulla dichiarazione del legale della controinteressata e non sulla base di una dichiarazione della direzione lavori, riteneva superato il problema, rilasciando così l'autorizzazione richiesta.

Da qui il denunciato vizio di difetto di istruttoria, cui si aggiunge anche il vizio di eccesso di potere per sviamento, in quanto il procedimento ed il provvedimento finale risultano piegati all'asservimento ed alla soddisfazione dell'interesse del privato.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 380/01, dell'art. 149 D.lgs. 42/2004, dell'art. 2 del D.lgs. 285/1992; eccesso di potere per difetto di presupposti, illegittimità derivata e difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato presuppone erroneamente che la via Endimione, oggetto dello scavo, sia una strada demaniale, essendo stata definita quale strada comunale.

In realtà trattasi di strada vicinale di uso pubblico, sulla quale insiste unicamente un diritto reale di superficie in favore della



collettività ed un regime assimilabile a quello delle strade comunali.

Tale condizione comporta che nessuna disponibilità sussisteva in capo al Comune per assentire lo scavo della strada, onde interrare il cavo, essendo l'ente comunale deputato alla sola manutenzione della strada al fine di assicurare la sicurezza del traffico, così escludendosi ogni pretesa demanialità del bene.

Poiché le opere realizzate in virtù della SUAP non hanno alcuna attinenza alla disciplina del traffico e più in generale della viabilità sulla strada vicinale, ne consegue che nessun titolo sussisteva al fine di legittimare il rilascio delle autorizzazioni contestate.

Si sono costituiti in questo secondo giudizio il Comune di Valdobbiadene, la controinteressata società Klasse Uno, la Provincia di Treviso ed Enel Distribuzione s.p.a.

Tutte le difese resistenti hanno controdedotto in ordine alle doglianze sviluppate in ricorso, concludendo per la sua reiezione in quanto infondato, salvo rilevare, con specifico riguardo alla difesa di Enel Distribuzione, l'inammissibilità dello stesso per difetto di interesse, in quanto l'impugnazione degli atti (autorizzazione allo scavo ed autorizzazione alla posa dei cavi elettrici per la realizzazione di un elettrodotto interrato) non incide direttamente sugli interessi rappresentati dagli istanti, i quali, riferendosi in modo puntuale all'installazione del traliccio, hanno rivendicato il proprio diritto alla tutela della salute per i riflessi che derivano dall'esposizione alle onde elettromagnetiche.

Nessuna specifica doglianza è, al contrario, stata svolta in rapporto specifico con la realizzazione dell'elettrodotto interrato, da cui il profilo di inammissibilità rilevato dalla resistente.

La difesa di Klasse Uno ha a sua volta ricordato la circostanza per cui i ricorrenti non risiedono nelle proprietà antistanti il tratto stradale interessato dal passaggio del cavo, salvo

concludere, con riferimento a quanto osservato e documentato dal Comune, rilevando come la documentazione in atti abbia comprovato che la cabina risultava già compiutamente realizzata prima dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dalla Soprintendenza ed entro il termine annuale dal rilascio della SUAP.

Infine, la difesa della Provincia ha puntualmente sottolineato, sotto il profilo del merito, come il provvedimento autorizzatorio rilasciato in data 9 maggio 2012 interessasse unicamente il posizionamento delle strutture elettriche, ossia i conduttori e l'allestimento dell'apparecchiatura (trasformatore) destinata ad essere collocata all'interno della cabina.

Ne consegue, ad avviso della Provincia, che nessuna valutazione di ordine edilizio poteva e doveva essere effettuata dall'amministrazione al fine del rilascio dell'autorizzazione che, sebbene abbia per volontà del legislatore anche valenza di autorizzazione paesaggistica, prescinde, in applicazione del principio del "doppio binario", né può esser condizionata quale atto presupposto, dalla presenza di un valido titolo edilizio che abbia abilitato la realizzazione della struttura muraria all'interno della quale saranno collocate le attrezzature elettriche.

Con ulteriori articolate memorie le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni.

La difesa istante ha quindi richiesto la riunione dei due ricorsi, trattandosi di questione fra di loro connesse.

All'udienza del 7 maggio 2014 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

#### DIRITTO

L'ampia e complessa ricostruzione dei fatti e delle censure sviluppate in occasione della proposizione dei due ricorsi indicati in epigrafe, impone in primo luogo al Collegio la valutazione circa l'opportunità di esaminare congiuntamente i due ricorsi, previa loro riunione, così come richiesto alla difesa

istante.

Sebbene vada dato atto, così come osservato sul punto dalle resistenti, che i provvedimenti impugnati con i due gravami attengono a profili diversi tra di loro – interessando il primo mezzo l'autorizzazione unica SUAP che ha consentito la realizzazione da parte di Klasse Uno di un nuovo impianto per la diffusione radiotelevisiva con annessa cabina pertinenziale e funzionale allo stesso; il secondo mezzo, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso per la realizzazione di un elettrodotto interrato, mediante il passaggio dei cavi sotterranei lungo via Endimione e collegati al trasformatore posto nella cabina realizzata da Klasse Uno, onde assicurare la distribuzione dell'energia elettrica nelle aree circostanti –, è altrettanto rilevabile il legame che esiste fra i due ricorsi, non solo per quanto riguarda il profilo soggettivo (essendo il ricorrente Corrado Pietro presente in entrambi), ma anche dal punto di vista oggettivo, atteso che, così come da prospettazione di parte istante, tutto il complesso degli interventi contestati (dalla realizzazione del traliccio e della cabina, all'utilizzo di quest'ultima per consentire l'allacciamento dell'energia elettrica) è stato oggetto delle censure dedotte con i due ricorsi.

Sussistono quindi, ad avviso del Collegio, anche in termini di economia processuale, valide ragioni per disporre la riunione dei due ricorsi e la loro trattazione congiunta.

Iniziando quindi dall'esame del primo gravame, deve essere valutata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione sollevata dalla difesa della controinteressata società Klasse Uno.

Eccepisce al riguardo la società che i ricorrenti non godono della legittimazione alla proposizione del ricorso avverso gli atti impugnati in quanto soggetti che non risultano, come comprovato dagli atti depositati in giudizio, residenti in aree poste nelle vicinanze dell'impianto, non avendo comunque



evidenziato alcun concreto pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'impianto de quo, né in termini di deprezzamento del bene né in termini di diretto pregiudizio per la propria salute.

La mera e non meglio precisata "vicinitas" non sarebbe quindi di per sé sufficiente ed idonea a giustificare l'interesse ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati.

A tale riguardo il Collegio deve dare atto del fatto che – diversamente da quanto affermato in ricorso nello svolgimento delle argomentazioni difensive (cfr. motivo n. 6) – tutti i ricorrenti non risultano residenti nelle abitazioni esistenti nei mappali indicati e posti nelle vicinanze dell'impianto avversato.

Dalla stessa intestazione del ricorso è agevole rilevare come gli istanti risiedano, in gran parte, in Comune di Valdobbiadene, ma in altra parte del territorio comunale, e altri (ricorrente Dal Fabbro), addirittura in altro Comune (Mogliano Veneto).

Quindi, almeno da un punto di vista residenziale e quindi di effettiva presenza continuativa, comprovata dalla residenza, nessuno dei ricorrenti vive in prossimità dell'impianto.

Ad ulteriore prova di tale dato di fatto sono anche i documenti prodotti in giudizio da Klasse Uno (cfr. docc. nn. 16 e 17 elenco del 12.11.2008), dai quali è possibile individuare i nominativi delle persone che risiedono il località Pianezze e zona limitrofa, così come attestato dall'Ufficiale dell'Anagrafe: orbene, non solo non è rinvenibile alcuno dei nominativi dei ricorrenti, ma, per quanto riguarda via Endimione, risulta un solo nominativo ad essa ricollegato (n. 17, Tognon Salvatore).

Peraltro, a tale riguardo la difesa istante non ha controdedotto alcuna osservazione, limitandosi ad evidenziare la condizione di vicinitas dei fondi di proprietà, con annesse abitazioni, all'impianto de quo.

A tale riguardo il Collegio non può non richiamare l'orientamento espresso in termini generali riguardo alla rilevanza della "vicinitas" ai fini della legittimazione e

dell'interesse alla proposizione dei ricorsi in ordine a questioni di pertinenza urbanistico-edilizia.

Si è infatti osservato (cfr. T.A.R. Veneto, II, n. 15 del 16.1.2013) che la condizione di mera vicinitas non è di per sé sola sufficiente a radicare la legittimazione ad impugnare i titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione con riguardo ad ambiti confinanti con quello che è nella disponibilità del soggetto proponente il ricorso.

Se, invero, in termini di principio (così come osservato nel precedente citato da parte ricorrente, C.d.S, IV, 5715/2012), la vicinitas assume principale rilievo per qualificare e differenziare l'interesse fatto valere in ricorso, è tuttavia altrettanto indiscutibile come detta circostanza debba essere valutata nel caso concreto, onde accertare quale sia il reale pregiudizio che il rilascio del titolo autorizzatorio produrrebbe sulla vicina proprietà del ricorrente.

In altre parole, il requisito della vicinitas rappresenta uno dei criteri, indubbiamente il primo, per qualificare una posizione differenziata, necessaria per radicare l'interesse e la legittimazione a ricorrere, ma non è di per sé solo sufficiente a rendere ammissibile la proposizione del gravame.

Occorre, infatti, che la posizione del vicino risulti qualificata e quindi emerga dalla mera posizione di "quisque de populo", qualificazione che dovrà essere caratterizzata dal pregiudizio che, anche se in termini astratti o possibilistici, il rilascio del titolo edilizio impugnato e la realizzazione dell'intervento assentito potrebbe produrre a carico dell'area posta nelle vicinanze di quella dell'intervento.

Il mero richiamo al criterio della vicinitas, sebbene costituisca indizio inequivocabile dello stabile collegamento con la zona interessata dall'edificazione, così da differenziare la posizione del terzo, deve essere integrato ed interpretato in modo tale da porre in evidenza l'ulteriore profilo che deve caratterizzare la posizione legittimante, ossia la dimostrazione del pregiudizio

derivante a carico del terzo, costituito dall'incidenza negativa che il progetto assentito potrà avere sul bene di proprietà o in godimento del vicino, così da comprometterne la fruizione o il valore.

In tali termini (cfr. C.d.S., IV, n. 8364/2010), il mero principio della vicinitas è stato interpretato ed integrato in rapporto alla dimostrazione da parte del soggetto che intende ottenere l'annullamento del titolo edilizio rilasciato al vicino, del vulnus da tale atto derivante alla propria sfera giuridica, quale deminutio economica e patrimoniale del bene di proprietà.

Riportando i principi testè richiamati al caso di specie, è oggettivo che, almeno per quanto riguarda i principi generali in tema di vicinitas, i ricorrenti, che non risiedono e non abitano negli edifici insistenti nelle aree di proprietà poste nelle vicinanze del sito ove è previsto lo spostamento dell'impianto, né hanno rappresentato il pregiudizio che potrebbe derivare alla proprietà in termini di deminutio economica e patrimoniale, tenuto anche conto della destinazione urbanistica assegnata all'ambito de quo, non risultano in possesso della legittimazione a proporre il ricorso.

Ma le conclusioni così tratte non esauriscono l'indagine sull'ammissibilità del ricorso, in quanto è del tutto evidente che i ricorrenti, proprio perché non hanno speso alcun argomento relativo alla perdita di valore dei propri beni, che oggettivamente non utilizzano direttamente a scopi abitativi, hanno inteso denunciare l'illegittimità dell'autorizzazione impugnata e del progetto di insediamento dell'impianto di radiodiffusione sotto il profilo del pericolo che detta presenza potrebbe determinare sotto il profilo ambientale e paesaggistico e, non ultimo, tenuto conto delle contestazioni circa le modalità di rilevazione delle emissioni elettromagnetiche effettuate da ARPAV, del pregiudizio che ciò potrebbe rappresentare per la salute.

Al riguardo vanno quindi svolte le seguenti ulteriori



considerazioni.

Va invero richiamato e condiviso l'orientamento secondo il quale "nel nostro ordinamento l'affidamento al Ministero dell'ambiente ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (e dei comitati), non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali."(Consiglio Stato , sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5760).

L'esplicita legittimazione delle associazioni ambientaliste di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale a tutela dell'ambiente non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, nonché le singole persone fisiche sulla base del criterio della "vicinitas" quale elemento qualificante dell'interesse a ricorrere."(T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 23 maggio 2009, n. 249)

Il Collegio concorda con la tesi per cui l'esplicita legittimazione, ai sensi degli articolo 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientaliste di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio.

Deve evidenziarsi infatti che altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all'ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero

autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge.

Ai fini della differenziazione delle posizioni azionate (necessaria, in una giurisdizione di tipo soggettivo, in mancanza di espressa previsione di ipotesi di azione popolare) e della qualificazione delle stesse (ai fini del giudizio di meritevolezza di tutela), il Consiglio di Stato ha valorizzato particolarmente il criterio della "vicinitas", al fine di radicare anche la legittimazione ad agire dei singoli, per la tutela del bene ambiente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio locale.

Sulla stessa linea interpretativa, si è collocata anche parte della giurisprudenza di primo grado, affermando che il concetto di vicinitas, cui ancorare la valutazione della differenziazione e qualificazione dell'interesse azionato, ha valore elastico, nel senso che si deve necessariamente estendere, in ragione proporzionale all'ampiezza e rilevanza delle aree coinvolte, come nel caso di interventi rilevanti, che quindi incidono sulla qualità della vita dei residenti in gran parte del territorio (cfr. T.A.R. Lecce, sentenza 6 maggio 2008, n. 1290).

Ciò premesso, con riferimento ai ricorrenti, costituiti esclusivamente da persone fisiche in proprio, il Collegio non ritiene che sia stato evidenziato quel particolare collegamento che denota la presenza di un interesse differenziato e qualificato.

Invero, proprio con riguardo alla posizione legittimante, isolatamente considerata in rapporto alle censure sollevate dai singoli cittadini, quali sono i ricorrenti, va rammentato che la costante giurisprudenza ritiene che sulla base del criterio della vicinitas, la legittimazione ad agire deve essere riconosciuta ai singoli che agiscono a tutela del bene ambiente e, in particolare, a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'Amministrazione che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul

territorio. (Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849).

Deve sul punto rammentarsi che la legittimazione a ricorrere nella materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell'ambiente infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d'intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri); l'ambiente inoltre è un bene pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme e ciò rende problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l'azione popolare, che guarda con sfavore la legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso. Ne deriva che il soggetto singolo che intenda insorgere in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell'ambiente in cui vive ha l'obbligo di identificare, innanzitutto, il bene della vita che dalla iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l'acqua, l'aria, il suolo, il proprio terreno) e, successivamente, dimostrare che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell'interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da legittimarlo ad insorgere "uti singulus" a sua difesa -di qui il requisito della finitimità o "vicinitas" in base al quale si è riconosciuta legittimazione ad agire al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero al comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui



autorizzazione si impugni. (così, Consiglio Stato , sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1600 e n. 6554/2010)).

Ciò premesso, sebbene i ricorrenti abbiano comprovato di essere proprietari di aree in qualche misura suscettibili di essere incise dall'intervento contestato e che la presenza di tale insediamento produttivo può astrattamente comportare un pregiudizio dei valori della salute e dell'ambiente, è altrettanto oggettivo che, al fine di legittimare, nel senso sopra precisato, l'azione da essi proposta uti singuli, non hanno allo stesso modo dimostrato di essere direttamente pregiudicati in modo differenziato, a giustificazione dell'interesse rivolto all'annullamento dell'atto impugnato.

Nessuna argomentazione è stata, invero, spesa dalla difesa istante a corroborare il presupposto legittimante la proposizione del ricorso in esame, se non, come già ricordato, in termini di mera vicinitas (peraltro, sussistente, quanto meno per uno dei ricorrenti, anche con riguardo all'altra area, sempre in località Pianezze, che il Comune aveva individuato come suscettibile di ospitare l'impianto, così da prevedere la diversa zonizzazione ad "F", come confermato in corso di udienza dal procuratore di parte ricorrente).

Da ultimo, va evidenziato come, a rigore, con specifico riferimento al solo motivo n. 7 del ricorso - con il quale è stata denunciata la violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e regolamento di attuazione circa il rispetto delle distanze delle costruzioni dalle strade - possa residuare un profilo in grado di legittimare la proposizione del ricorso da parte dei ricorrenti: tuttavia, anche a voler superare in parte qua l'eccezione di inammissibilità, ciò non risulterebbe di alcuna utilità per gli istanti, in quanto nella fattispecie trova applicazione il disposto di cui all'art. 67 del regolamento Comunale, in base al quale proprio con riguardo, tra gli altri, alla presenza di tralicci, antenne e ripetitori tv, a tali opere non viene data alcuna rilevanza in termini di volume e superficie e

quindi anche in merito al rispetto delle distanze da strade e fabbricati.

Quindi, anche superando in parte qua l'eccezione di inammissibilità, il ricorso risulta comunque infondato con riguardo a tale profilo.

Per tali considerazioni, quindi, in accoglimento dell'eccezione proposta, il ricorso n. 1972/2008 avverso la SUAP del 20 giugno 2008 deve essere dichiarato inammissibile.

Passando quindi all'esame del secondo ricorso, n. 136/2013, la dichiarata inammissibilità del primo gravame ha evidentemente riflessi anche sul secondo, con specifico riferimento a tutte le doglianze che, interessando direttamente la SUAP, sono state nuovamente proposte avverso l'autorizzazione provinciale, quali vizi di illegittimità in via derivata.

Per altro verso, esaminati i plurimi ed articolati motivi di ricorso, va altresì osservato come con gli stessi, nell'ambito di una evidente riconduzione di tutta la fattispecie ad un'unica controversia, parte istante ha anche sollevato censure nuove, ma inammissibili in quanto proposte avverso la SUAP per la prima volta solo in occasione del secondo ricorso, censure che invece dovevano essere formulate tempestivamente avverso tale atto, eventualmente mediante la proposizione di motivi aggiunti.

Ciò vale per la dedotta violazione dell'art. 36 del D.P.R. 380/01, con la quale parte istante ha denunciato la violazione delle procedure per la sanatoria delle opere abusivamente realizzate, essendo stato utilizzato il diverso strumento dell'accordo e della delibera di recepimento, in quanto, sebbene tale argomentazione fosse nella sostanza stata evidenziata in occasione del primo ricorso per dimostrare il vizio di sviamento di potere, detto specifico e puntuale motivo è stato dedotto, tardivamente, solo in occasione del secondo ricorso.

Per altro verso, è doveroso osservare, in quanto rilevante nell'ambito del secondo ricorso, ove costituisce presupposto

indiscutibile l'avvenuta realizzazione anche della cabina elettrica al servizio dell'impianto di radiodiffusione di cui alla SUAP del giugno 2008, come in occasione del primo gravame nessuna specifica censura sia stata dedotta avverso la realizzazione della più volte menzionata cabina elettrica.

Invero, tutto l'assunto difensivo è rivolto a contestare la SUAP in quanto avrebbe consentito illegittimamente la realizzazione dell'impianto (per intenderci, il "traliccio" alto 65 metri), ma non la cabina in sé.

La stessa riproposizione delle doglianze di cui al primo gravame, al fine di sostenere in via derivata anche l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il secondo mezzo, involge sempre ed esclusivamente l'impianto di radiotrasmissione e non il manufatto identificato come cabina elettrica.

Ciò comporta all'evidenza come con riferimento a tale costruzione possano evidenziarsi ulteriori elementi onde avallare non solo i profili di inammissibilità delle censure dedotte avverso il titolo che ne ha consentito la realizzazione, ma anche avverso i provvedimenti, censurati con il secondo gravame, che, sul presupposto, sotto il profilo edilizio, della legittimità della SUAP, hanno autorizzato la posa dei cavi elettrici in collegamento con la suddetta cabina.

Chiariti tali profili è ritenuto che nel caso di specie sussista comunque la legittimazione alla proposizione da parte dei signori Corrado Pietro e Paola alla proposizione del secondo ricorso, in quanto proprietari in parte qua, per la porzione prospiciente, della strada interessata dal passaggio dei cavi interrati per il collegamento con la cabina elettrica realizzata in forza della SUAP, vanno esaminate le ulteriori doglianze dedotte avverso il provvedimento provinciale rilasciato in data 9 maggio 2012 ed il connesso provvedimento comunale che ha autorizzato lo scavo.

Oggetto del secondo ricorso è infatti l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso a favore di Enel Distribuzione per la



realizzazione ed esercizio di una linea elettrica a 20 KV nel sottosuolo di via Endimione, ai sensi del RD 1775/33 e delle leggi regionali n. 24/1991 e 27/2001.

A tale riguardo è necessario svolgere sin d'ora due considerazioni.

In primo luogo, si osserva come l'intervento sul quale si è pronunciata la Provincia interessa unicamente la realizzazione dell'elettrodotto interrato, il quale, come correttamente osservato dalla difesa dell'ente provinciale, utilizza la cabina autorizzata con la SUAP unicamente in quanto al suo interno verrà collocato il trasformatore cui collegare i cavi da interrare lungo via Endimione.

La realizzazione della cabina è quindi evento che non viene in alcun modo censurato dai ricorrenti, i quali peraltro, come già precisato, non hanno mai svolto specifiche doglianze al riguardo, neppure con il primo ricorso, essendo tutto l'assunto difensivo concentrato a contestare la realizzazione del traliccio.

Il che porta a ritenere che, in realtà, l'impugnazione dell'autorizzazione provinciale sia del tutto consequenziale all'impugnazione della SUAP, impugnazione che tuttavia, per le ragioni sopra esposte, è stata inammissibilmente proposta dai ricorrenti.

Ciò che si vuole ulteriormente sottolineare al riguardo, condividendo le argomentazioni spese dalla difesa della Provincia di Treviso, è che l'autorizzazione qui impugnata è stata rilasciata nell'ambito di un procedimento disciplinato da norme che non hanno per oggetto il profilo urbanistico - edilizio dell'immobile che contiene gli apparati che renderanno possibile la conduzione dell'energia elettrica, bensì la sola fattibilità dell'intervento sotto il profilo della sicurezza pubblica e, per espressa disposizione di legge, anche sotto il profilo della compatibilità paesaggistica (fermo restando il vaglio della Soprintendenza).

Passando quindi ad esaminare le singole doglianze, va in primo

luogo disattesa la denunciata violazione dell'art. 48 del D.P.R. 380/01, in quanto trattasi di fattispecie del tutto diversa da quella in esame, così come puntualmente osservato dalla difesa di Enel Distribuzione, non trattandosi di un intervento implicante la fornitura di energia elettrica in un immobile abusivamente realizzato, bensì della realizzazione del tracciato per consentire la distribuzione dell'energia elettrica, cui solo successivamente farà seguito il concreto allacciamento che presuppone la piena legittimità degli immobili serviti.

Altro profilo denunciato riguarda ancora una volta la legittimità dell'avvenuta costruzione della cabina, che parte istante ritiene eseguita successivamente ai provvedimenti interdittivi imposti dalla Soprintendenza in previsione della futura imposizione del vincolo paesaggistico su tutta l'area.

Ferme restando le considerazioni sopra espresse circa i profili di inammissibilità delle doglianze dedotte in via derivata dall'illegittimità della SUAP, in questo caso, per ciò che attiene alla cabina, la documentazione depositata in atti appare confermare il dato di fatto per cui almeno per quanto riguarda la realizzazione del traliccio e della stessa cabina, detti manufatti fossero già stati realizzati nell'autunno del 2008, per cui è possibile concludere nel senso che per tali opere, quanto meno nei loro tratti essenziali (e per la cabina non necessitavano particolari modalità costruttive) appare superabile la prospettata realizzazione della stessa successivamente all'imposizione del vincolo paesaggistico.

Altro profilo attiene più direttamente le valutazioni operate dall'amministrazione provinciale all'esito dell'istruttoria dalla stessa compiuta al fine del rilascio dell'autorizzazione elettrica.

Al riguardo va dato atto che nel corso dell'esame della richiesta presentata da Enel Distribuzione fossero sorte delle perplessità e dei dubbi in ordine alla legittimità dei titoli edilizi rilasciati per la realizzazione del manufatto, considerata anche la pendenza del ricorso proposto avverso gli stessi.

Tuttavia, è la stessa normativa applicata nel caso in esame (R.D. 1775/33) a confermare che il rilascio dell'autorizzazione elettrica non sostituisce il titolo edificatorio, non potendo sostituirsi alle valutazioni che, sotto diversi profili, non ultimo quello della conformità edilizia, appartengono ad altre autorità. Se quindi nel corso dell'istruttoria è stato sollevato il dubbio che il titolo in base al quale era stata realizzata la cabina non fosse legittimo, ciò non ha impedito all'amministrazione di valutare, entro i limiti delle competenze ad essa attribuite, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, facendo in ogni caso salvo ogni ulteriore e diverso provvedimento da assumere da parte delle autorità competenti. Va quindi ribadito l'assunto di fondo, ossia che nella specie la Provincia di Treviso era tenuta a valutare la sola rilasciabilità dell'autorizzazione per realizzare il collegamento con il trasformatore posizionato all'interno della cabina elettrica, senza tuttavia poter entrare nel merito della valutazione della conformità edilizia del manufatto che lo avrebbe ospitato.

Resta, infine, da esaminare l'ultimo motivo di ricorso, con il quale gli istanti hanno denunciato la carenza di titolo in capo al Comune ad autorizzare lo scavo lungo la via Endimione, trattandosi di strada vicinale, quindi privata, soggetta ad uso pubblico.

A tale riguardo va condivisa l'osservazione della difesa di Enel Distribuzione circa la scarsa rilevanza della censura sollevata da parte ricorrente, considerato che, anche in caso di accoglimento, il provvedimento comunale potrebbe essere annullato entro i limiti di interesse di parte istante e quindi limitatamente al tratto stradale immediatamente prospiciente la proprietà, che nella specie è di ridotte dimensioni.

In ogni caso, premesso che non esiste chiarezza, neppure da parte dei ricorrenti, circa l'esatta configurazione della strada (che in occasione del primo ricorso, motivo n. 7, viene definita come strada comunale di tipo F e che in occasione del secondo



ricorso viene, diversamente, qualificata come strada privata gravata da servitù di uso pubblico gravante su di essa), è possibile ritenere il provvedimento impugnato immune dalle censure dedotte in considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 6 lettera D) e 25 del Codice della Strada.

Invero, anche a volere aderire alla tesi per cui si è in presenza di una strada vicinale, in base alla prima disposizione, ai fini del Codice, le strade vicinali (individuate dall'art. 2, n. 52) sono assimilate alle strade comunali.

Secondo il disposto dell'art. 25, l'ente proprietario delle strade è tenuto al rilasciare la preventiva concessione per poter realizzare attraversamenti o uso delle strade, anche, per quanto qui interessa, al fine del passaggio di linee elettriche, sia aeree che sotterranee.

Se quindi in base al Codice è riconosciuta l'assimilazione delle strade vicinali a quelle comunali, è plausibile ritenere che sia demandato al Comune, anche per detta categoria di strade, l'esercizio del potere di assentire tali particolari tipi di intervento.

Ciò è giustificabile proprio in considerazione della rilevante funzione cui sono destinate le opere contemplate dall'art. 25, le quali, rivestendo evidente interesse pubblico, sono demandate alla valutazione del Comune, così come potrebbe fare per le strade comunali, in qualità di ente proprietario.

Non si tratta quindi di derogare o disattendere la particolare natura della strade vicinali, che restano strade private gravate da uso pubblico, ma unicamente di ricondurle, in tali specifici casi e per tali puntuali opere, di evidente pubblico interesse, alla stessa disciplina dettata per le strade comunali.

Per detti motivi anche detta ultima censura va respinta.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni sin qui espresse, il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe, n. 1972/2008, va dichiarato inammissibile, mentre va respinto, in

quanto infondato, il secondo ricorso, n. 136/2013.

Considerata la complessità delle questioni trattate appare equo disporre per entrambi i ricorsi l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe riuniti, dichiara inammissibile il ricorso n. 1972/2008; respinge il ricorso n. 136/2013.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)